




Camera dei deputati

XVIII LEGISLATURA



Analisi degli effetti finanziari

A.C. 2307 e abb.-A

Modifiche al TU stupefacenti, in materia di coltivazione,
cessione e consumo della cannabis e dei suoi derivati

N. 96 – 29 giugno 2022



Camera dei deputati

XVIII LEGISLATURA

Analisi degli effetti finanziari

A.C. 2307 e abb.-A

Modifiche al TU stupefacenti, in materia di coltivazione,
cessione e consumo della cannabis e dei suoi derivati

N. 96 – 29 giugno 2022

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ com_bilancio@camera.it

La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

INDICE

PREMESSA.....	- 3 -
ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI	- 3 -
ARTICOLI DA 1 A 5	- 3 -
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PRODUZIONE, TRAFFICO E DETENZIONE ILLECITI DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE NEI CASI DI LIEVE ENTITÀ.....	- 3 -

Informazioni sul provvedimento

A.C.	2307 e abb.
Titolo:	Modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di coltivazione, cessione e consumo della cannabis e dei suoi derivati.
Iniziativa:	parlamentare
Relatore per la Commissione di merito:	Perantoni
Gruppo:	M5S
Commissione competente:	II (Giustizia)

PREMESSA

Il progetto di legge, nel testo approvato dalla Commissione di merito, reca disposizioni in materia di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope nei casi di lieve entità.

Il provvedimento, d'iniziativa parlamentare, non è corredato di relazione tecnica.

Si esaminano di seguito le disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI

ARTICOLI da 1 a 5

Disposizioni in materia di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope nei casi di lieve entità

La norma inserisce il comma 1-*bis* all'art. 26 del DPR n. 309/1990 (c.d. TU stupefacenti) per consentire a persone maggiorenni la coltivazione e la detenzione esclusivamente per uso personale di non oltre 4 piante femmine di *cannabis*, idonee e finalizzate alla produzione di sostanza stupefacente e del prodotto da esse ottenuto. Tale coltivazione è conseguentemente inserita tra le eccezioni ai divieti di coltivazione di cui al comma 1 del medesimo art. 26 (articolo 1, lett. *c*)).

Viene, altresì, novellato l'art. 73 del TU che punisce produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope (al di fuori delle autorizzazioni e della destinazione all'uso personale). La norma aggiorna, altresì, il relativo quadro sanzionatorio, facendo salva la fattispecie introdotta dall'articolo 1, lett.

c), relativa alla detenzione, ad uso esclusivamente personale, del prodotto derivante dalla coltivazione di quattro piante femmine di cannabis idonee e finalizzate alla produzione di sostanza stupefacente (articolo 2).

È disposta, inoltre, l'introduzione nel TU del nuovo art. 73-*bis*, per punire la produzione, l'acquisto e la cessione illeciti di lieve entità di sostanze stupefacenti. La norma, tra l'altro, riproducendo il contenuto di quanto già previsto nel testo vigente dei commi 5-*bis* e 5-*ter* dell'art. 73 del TU, prevede che, quando la fattispecie lieve è commessa da un tossicodipendente, il giudice, in luogo delle pene detentive e pecuniarie, possa applicare la pena del lavoro di pubblica utilità¹, anche in strutture private a ciò autorizzate², per una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva. Rispetto alle richiamate vigenti disposizioni, la condizione di tossicodipendenza, che giustifica la sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, va certificata da una struttura sanitaria pubblica o da una struttura privata autorizzata a svolgere attività sanitaria e socio-sanitaria a favore di soggetti tossicodipendenti³; inoltre, assieme al lavoro di pubblica utilità, viene prevista la frequentazione di un programma terapeutico di recupero presso i servizi pubblici per l'assistenza ai tossicodipendenti, ovvero nell'ambito di una struttura privata autorizzata⁴ (articolo 3).

Vengono poi introdotte modificazioni alle disposizioni del testo unico concernenti la repressione degli illeciti, intervenendo sulla disciplina riferita alle associazioni finalizzate al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (articolo 4), sugli illeciti amministrativi (articolo 5, v. infra), sull'abbandono di siringhe (articolo 6).

Viene, altresì, previsto⁵ che il Ministero dell'istruzione in collaborazione con gli uffici scolastici regionali e gli enti locali e con il dipartimento delle politiche antidroga della Presidenza del Consiglio promuova, all'inizio di ogni anno scolastico, nelle istituzioni di primo e secondo grado, una giornata nazionale sui danni derivanti dall'alcoolismo, dal tabagismo, dall'uso delle sostanze stupefacenti o psicotrope (articolo 7).

Infine, integrando l'articolo 114 del testo unico, si ampliano gli obiettivi in tema di prevenzione e recupero dei tossicodipendenti che, nell'ambito delle funzioni socio-assistenziali di propria competenza, i comuni e le comunità montane⁶ perseguono⁷: in particolare, alle funzioni di prevenzione già previste a legislazione vigente viene aggiunto

¹ Di cui all'art. 54, del D.lgs. n. 274/2000.

² Ai sensi dell'art. 116, del TU.

³ Ai sensi dell'art. 116, del TU.

⁴ Ai sensi dell'art. 116, del TU.

⁵ Con l'introduzione del comma 2-*bis* all'art. 104, del TU.

⁶ Avvalendosi ove possibile delle associazioni senza fini di lucro di cui all'articolo 115 del TU.

⁷ Anche mediante loro consorzi, ovvero mediante appositi centri gestiti in economia o a mezzo di loro associazioni, senza fini di lucro, riconosciute o riconoscibili.

l'inserimento socio-lavorativo o occupazionale, mentre alle funzioni di reinserimento scolastico, lavorativo e sociale viene aggiunto il reinserimento occupazionale (articolo 8).

In merito ai profili di quantificazione andrebbe acquisita una valutazione del Governo con riferimento all'articolo 7, che introduce presso le istituzioni scolastiche la giornata nazionale sui danni derivanti dall'alcolismo, dal tabagismo, dall'uso delle sostanze stupefacenti o psicotrope. Tenuto conto che la promozione di tale giornata ha carattere obbligatorio, ma i contenuti delle iniziative da realizzare non sono indicati dalla norma, andrebbero acquisiti dati ed elementi circa possibili profili di onerosità derivanti dalla disposizione per le pubbliche amministrazioni coinvolte.

In merito all'articolo 8, che elenca le funzioni di prevenzione e reinserimento affidate ai comuni, si evidenzia che la norma sembra ampliarne il novero: andrebbe quindi chiarito se si tratti di funzioni ulteriori, tali da comportare nuovi o maggiori oneri per le amministrazioni locali, o se le medesime attività risultino, di fatto, già svolte a legislazione vigente.

Non si hanno osservazioni da formulare circa le restanti disposizioni stante il loro carattere ordinamentale.